Art. 100 Genere e entità della cauzione

1 La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d'assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.

2 La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
